



CONI

Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini
Alessandro Cherubini

Allegato n.....*2*.....
Deliberazione n.....*245*.....
Riunione del.....*15 SET. 2026*.....



FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY

COSTITUZIONE E REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE FEDERALE ATLETI

Approvato dal Consiglio Federale con delibera n. 85-2026 del 27/07/2026

Indice degli articoli

Art. 1 – Istituzione, Finalità e Sede

Art. 2 – Composizione e Durata

Art. 3 – Requisiti di Eleggibilità

Art. 4 - Incompatibilità

Art. 5 –Procedura di nomina e Subentro

Art. 6 – Funzioni e Compiti della Commissione

Art. 7 – Funzionamento Interno e Segreteria

Art. 8 – Disposizioni Finali e Rinvio

*Alessandro Cherubini*

Art. 1 - Istituzione, Finalità e Sede

1. In conformità ai principi sanciti dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), da World Rugby e dalla Federazione Italiana Rugby (FIR), nel rispetto dell'art. 5 del Regolamento della Commissione Nazionale Atleti, approvato con deliberazione del Consiglio Nazionale CONI n. 1790 del 17 dicembre 2025, è istituita la Commissione Federale Atleti della Federazione Italiana Rugby (di seguito "Commissione").
2. La Commissione opera in conformità agli scopi previsti dall'art. 2 del Regolamento della Commissione Nazionale Atleti, con funzioni propositive e consultive.
3. La Commissione ha sede presso gli uffici della FIR, Curva Nord – Stadio Olimpico - 00135 Roma

Art. 2 - Composizione e Durata

1. La Commissione si compone di n. 5 (cinque) componenti in possesso dei requisiti previsti dal presente Regolamento.
2. Sono componenti di diritto i Consiglieri Federali eletti in quota atleti. Essi decadono *ipso iure* dalla carica di componente della Commissione qualora il rispettivo mandato consiliare venga meno per dimissioni, decadenza o revoca ovvero nel caso in cui il Consiglio Federale sia sciolto. Sono, altresì, componenti di diritto della Commissione i tesserati giocatori della FIR eletti o nominati in seno al Consiglio Nazionale e alla Giunta Nazionale del CONI.
3. Sono componenti nominati i tesserati giocatori maggiorenni in possesso dei requisiti previsti dal presente Regolamento, designati dal Consiglio Federale per la quota residua.
4. I componenti nominati possono ricoprire la carica per un massimo di due mandati consecutivi.
5. La Commissione resta in carica per tutta la durata del quadriennio olimpico e, in ogni caso, fino alla data di celebrazione dell'Assemblea Generale Elettiva della FIR.
6. Lo scioglimento del Consiglio Federale è causa di decadenza della Commissione.

3

Art. 3 - Requisiti di Eleggibilità

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 5, commi 2, 3, 4 dello Statuto del CONI, dell'art. 4 del Regolamento della Commissione Nazionale Atleti del CONI e dell'art. 4 comma 4 del D. Lgs. 23 luglio 1999 n. 242 e successive modifiche e integrazioni, possono essere nominati componenti della Commissione Federale Atleti i tesserati giocatori che, anche non più in attività, hanno partecipato entro gli otto anni precedenti la data della designazione, ai Giochi Olimpici ovvero ai campionati mondiali o europei, ovvero ai massimi livelli di competizione internazionale e nazionale individuate dal CONI con riferimento a quanto previsto dall'art. 34 comma 2 dello Statuto CONI sulla base delle indicazioni fornite dalla Federazione Italiana Rugby.
2. La composizione della Commissione deve garantire l'equa rappresentanza di genere.

Art. 4 – Incompatibilità

1. La carica di componente della Commissione è incompatibile con la titolarità di cariche sociali o incarichi tecnici che possano generare conflitto di interessi con la funzione di rappresentanza dei giocatori.

Art. 5 – Procedura di nomina e Subentro

1. I componenti non di diritto della Commissione sono nominati dal Consiglio Federale nel corso della prima riunione utile del quadriennio olimpico di riferimento, previa pubblicazione sul sito istituzionale della FIR di un apposito avviso per la raccolta delle candidature. Il termine per la presentazione delle domande, corredate da dettagliato *curriculum vitae*, non può essere inferiore a 15 (quindici) giorni. La

- scelta dei componenti avviene esclusivamente tra i soggetti che abbiano presentato formale candidatura e risultino in possesso dei requisiti di eleggibilità prescritti dall'art. 3 del presente Regolamento.
2. Nella procedura di nomina, il Consiglio Federale garantisce il rispetto della quota di genere (assicurando la presenza di almeno due componenti appartenenti al genere meno rappresentato) e un'equilibrata rappresentanza delle diverse categorie del rugby nazionale.
 3. Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, quale ad esempio dimissioni, decadenza, rimozione o altro impedimento permanente, uno o più componenti della Commissione cessino dalla carica prima della scadenza del mandato, il Consiglio Federale provvede alla loro sostituzione entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della vacanza.
 4. La sostituzione avviene mediante nuova nomina da parte del Consiglio Federale, attingendo prioritariamente all'elenco dei candidati risultati idonei ma non nominati nella seduta iniziale del quadriennio, ovvero tramite l'indizione di un nuovo bando qualora il predetto elenco risulti esaurito..
 5. Il componente così nominato resta in carica per il restante periodo del quadriennio olimpico e il suo mandato è computato ai fini del limite previsto all'art. 2 comma 4, qualora la durata dello stesso sia superiore alla metà del quadriennio.

Art. 6 - Funzioni e Compiti della Commissione

1. La Commissione promuove la cultura sportiva e la diffusione dei valori del gioco del rugby. Ha il compito di formulare proposte e pareri al Consiglio Federale ai fini dell'adozione e dell'applicazione di strategie e programmi, nonché per la migliore attuazione delle direttive del CONI, di World Rugby e della FIR, con particolare riferimento alle tematiche concernenti gli atleti.
2. Ai sensi degli artt. 3 comma 1 e 5 comma 7 del Regolamento della Commissione Nazionale Atleti del CONI, la Commissione, in particolare:
 - a) provvede alla raccolta e all'esame delle informazioni e degli orientamenti degli atleti con riferimento alle loro esigenze, aspirazioni e istanze relative alle problematiche connesse alle competizioni internazionali e nazionali;
 - b) formula e sottopone al Consiglio Federale pareri, proposte e mozioni con riferimento alle materie di propria competenza;
 - c) segnala al Consiglio Federale gli argomenti di maggiore rilevanza e interesse per gli atleti delle diverse categorie;
 - d) nel rispetto dei requisiti di eleggibilità prescritti dall'art. 3 del Regolamento della Commissione Nazionale Atleti, designa, scegliendolo tra i propri membri, il componente federale in seno alla Commissione Nazionale Atleti del CONI;
3. La Commissione mantiene costanti rapporti con la Commissione Nazionale Atleti del CONI e intrattiene relazioni istituzionali con le Associazioni dei tesserati giocatori riconosciute dalla FIR, riferendone periodicamente al Consiglio Federale.

Art. 7 - Funzionamento Interno e Segreteria

1. La Commissione, nel corso della riunione di insediamento, elegge tra i propri componenti un Presidente e un Vicepresidente.
2. Al Presidente è affidato il compito di *i)* rappresentare la Commissione nei rapporti con il Presidente e il Consiglio Federale, *ii)* convocare, con cadenza almeno semestrale, e presiedere le riunioni della Commissione, fissandone l'ordine del giorno, *iii)* coordinare i lavori e assegnare ai singoli componenti incarichi istruttori su temi specifici, *iv)* relazionare periodicamente al Consiglio Federale sull'attività svolta e sulle istanze raccolte, *v)* vigilare sull'osservanza del presente Regolamento.
3. Il Vicepresidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.
4. Per lo svolgimento delle proprie attività, la Commissione si avvale di una risorsa federale dedicata, indicata dal Segretario Generale, con funzioni di Segretario della Commissione.

*Alessandro Cherubini***Art. 8 – Disposizioni finali e Rinvio**

1. Le riunioni della Commissione possono svolgersi anche in modalità telematica.
2. La partecipazione alla Commissione è a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese documentate secondo le procedure federali.
3. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua approvazione da parte del Consiglio Nazionale del CONI.



CONI

Copia Conforme all'originale

Segreteria Organi Collegiali

Alessandro Cherubini

Alessandro Cherubini

SEGRETARIO GENERALE

Roma, 8 settembre 2026

Prot. n.3882

Spettabile
Ufficio Statuti e Regolamenti CONI
Stadio Olimpico - Curva Sud
00135 ROMA

Comunicazione via e-mail
statuti.regolamenti@coni.it

Oggetto: Emendamento Regolamento Commissione Atleti FIR

In allegato si trasmette la delibera presidenziale n.79/2026, relativa all'emendamento dell'articolo 3 comma 1 del Regolamento Commissione Atleti FIR, predisposta in conformità alle indicazioni ricevute in data 07/09/2026 (prot. n. 000025) dall'Ufficio Statuti e Regolamenti del CONI.

Si trasmette altresì il testo dell'articolo modificato (art. 3 comma 1) del nuovo Regolamento Commissione Atleti FIR, approvato dal Consiglio Federale in data 27/07/2026, del quale si richiede la formale approvazione da parte della Giunta Nazionale.

Restando a disposizione per qualsiasi eventuale chiarimento e ringraziando per la consueta collaborazione, si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti.

Il Segretario Generale

Ivan Braido

FEDERAZIONE
ITALIANA
RUGBY

Stadio Olimpico - Curva Nord
Foro Italico - 00135 Roma
federugby.it

T +39 06 45213118/60
segretario generale@federugby.it
P. IVA 02151961006

**Delibera Presidenziale n.79/2026****Oggetto: Emendamenti articolo 3 Regolamento Commissione Atleti FIR****IL PRESIDENTE FEDERALE**

- VISTO** l'Articolo 15 del Decreto Legislativo n. 242 del 23 luglio e l'articolo 1 comma 23 Decreto Legislativo n. 15 dell'8 gennaio 2004, e successive modificazioni e integrazioni, riguardanti l'organizzazione ed il funzionamento delle Federazioni Sportive Nazionali;
- VISTE** le circolari e le disposizioni del CONI;
- VISTE** le disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti federali;
- PRESO ATTO** della delibera n. 85/2026 assunta dal Consiglio Federale in data 27 luglio 2026, relativa all'approvazione del nuovo Regolamento Commissione Atleti FIR;
- TENUTO CONTO** della nota trasmessa dall'Ufficio Statuti e Regolamenti del CONI in data 7 settembre 2026 (prot. n. 000025), con la quale è stata evidenziata la necessità di emendare l'articolo 3 comma 1 del citato Regolamento Commissione Atleti FIR;
- TENUTO CONTO** della delega espressamente conferita al Presidente Federale con la medesima delibera n. 85/2026 del 27 luglio 2026, volta ad apportare eventuali aggiornamenti, rettifiche e/o integrazioni al testo del Regolamento ove richiesto dagli organi di controllo o se ne ravvisi la necessità;
- VALUTATA** l'urgenza di provvedere tempestivamente all'adeguamento richiesto e l'impossibilità di posticipare ulteriormente l'adozione del relativo provvedimento;
- TENUTO CONTO** che la prossima riunione del Consiglio Federale non risulta al momento calendarizzata in tempi utili;

Tutto ciò premesso

DELIBERA

Di approvare gli emendamenti all'articolo 3 comma 1 del Regolamento Commissione Atleti FIR, secondo le prescrizioni formulate dall'Ufficio Statuti e Regolamenti del CONI con nota prot. n. 000025 del 7 settembre 2026, il cui testo emendato e integrato costituisce Allegato A alla presente delibera, formandone parte integrante e sostanziale.

Di dare mandato alla Segreteria Generale di trasmettere immediatamente il testo modificato del Regolamento di Giustizia al CONI per la definitiva approvazione da parte della Giunta Nazionale CONI.

La presente delibera, immediatamente esecutiva, verrà sottoposta a verifica del Consiglio Federale nella sua prossima riunione utile.

Roma, 8 settembre 2026

Il Presidente Federale

Andrea Orsini